

# **BGer 6F\_36/2025 vom 20. November 2025**

Bundesgericht, 2025-11-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6F\\_36\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_36_2025)

FR: TF 6F\_36/2025 du 20 novembre 2025

IT: TF 6F\_36/2025 del 20 novembre 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate ( art. 61 LTF ). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF . La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ( DTF 147 III 238 consid. 1.2.1; sentenza 1F\_18/2024 del 6 settembre 2024 consid. 1.1 e rinvio).

### **E. 1.2**

La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale entro i termini previsti dall' art. 124 LTF . In particolare, nella misura in cui è fondata sull'art. 121 lett. b-d LTF, essa deve essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ).

#### **E. 1.2.1**

Secondo l' art. 48 cpv. 1 LTF , gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'invio è stato spedito per il tramite di una posta estera, è determinante il momento della sua presa in consegna da parte della posta svizzera (sentenza 2C\_188/2021 del 19 aprile 2021 consid. 3.2 e rinvii).

#### **E. 1.2.2**

In concreto, la sentenza 6B\_772/2024 è stata notificata alla patrocinatrice del ricorrente il 10 settembre 2025. Il termine di 30 giorni entro il quale presentare la domanda di revisione ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ) è iniziato a decorrere il giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è giunto a scadenza il 10 ottobre 2025. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto consegnare la propria istanza al Tribunale federale, oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi a tale data. Ciò non è però avvenuto. L'invio contenente l'istanza risulta essere stato spedito al Tribunale federale tramite la posta tunisina il 9 ottobre 2025 ed è stato preso in consegna dalla posta svizzera soltanto il 13 ottobre 2025, che l'ha recapitato al Tribunale federale il giorno successivo (14 ottobre 2025). Nella misura in cui è fondata sull'art. 121 lett. b-d LTF, la domanda di revisione è pertanto tardiva e, di conseguenza, inammissibile.

### **E. 2**

A prescindere da quanto esposto, la domanda in esame è in ogni caso inammissibile, siccome l'istante si limita a richiamare genericamente gli art. 121 lett. a-d e 123 LTF, senza sostanziare minimamente, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , l'esistenza di specifici motivi di revisione. Laddove accenna in particolare a una possibile ricusazione, egli non fa valere la ricusazione dei giudici del Tribunale federale che hanno pronunciato la sentenza 6B\_772/2024 (art. 34 in relazione con l' art. 38 cpv. 3 LTF ), ma quella di autorità cantonali che hanno partecipato al procedimento penale in sede cantonale. Ciò non rientra tuttavia nel motivo di revisione dell' art. 121 lett. a LTF : la ricusazione di membri delle precedenti istanze cantonali avrebbe dovuto, se del caso, avvenire seguendo le vie d'impugnazione ordinarie.

Con la sua domanda, l'istante mira piuttosto a rimettere in discussione in modo generale il giudizio di colpevolezza, accennando a pretese violazioni dei suoi diritti nell'ambito del procedimento penale. Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è però destinata a permettergli di ottenere dal Tribunale federale un nuovo esame completo di una sentenza che reputa errata (sentenza 6F\_25/2024 del 21 novembre 2024 consid. 2.4). Non sostanziando un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, il gravame non deve essere vagliato oltre.

### **E. 3**

Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Considerate le particolarità del caso, si giustifica tuttavia di rinunciare, in via eccezionale, a prelevare spese giudiziarie della sede federale a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.